

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI PROTESI D’ANCA E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 E PER L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA**

**SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO**

**PER IL CONTO DEPOSITO**

**Articolo 1**

**Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, sulla base del “contratto estimatorio”**,** con relativa consegna in conto deposito, da parte della Società\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(di seguito il “Fornitore”) all’Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“Azienda Sanitaria”), di protesi d’anca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito anche “Dispositivi Medici”). Il contratto in oggetto è accessorio al contratto principale di fornitura di protesi d’anca e non comporterà per l’Azienda Sanitaria alcun onere aggiuntivo rispetto a quest’ultimo.

L’Azienda Sanitaria si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici impiantati, utilizzati/consumati o con scadenza inferiore al termine indicato al successivo art. 7 e a restituire allo stesso, alla cessazione del contratto, quelli non utilizzati con scadenza superiore a quella indicata al successivo art. 7 che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili. Il Fornitore provvederà a proprie spese al ritiro degli stessi.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati (per le Aziende Sanitarie da parte del Responsabile della Struttura di acquisizione).

**Articolo 2**

**Durata del contratto**

La durata del presente contratto è stabilita in mesi \_\_\_\_\_\_\_a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Articolo 3**

**Responsabile ASL del Conto Deposito (“RCD”)**

L’Azienda Sanitaria individua nel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Responsabile del conto deposito attivato ovvero colui che sarà incaricato all’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso e che in particolare:

* gestirà la movimentazione del materiale (Art.4-5);
* gestirà le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out) ovvero si utilizzano prima i prodotti con data di scadenza più vicina (Art. 7).

**Articolo 4**

**Costituzione del conto deposito**

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 14 giorni solari consecutivi dalla formale richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria alla consegna dei Dispositivi Medici nelle quantità e qualità definite.

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della stessa ma vengano accertati al momento dell’utilizzo. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza. Tale documento, firmato dal RCD, sarà inviato a mezzo posta elettronico o fax al Fornitore.

I Dispositivi Medici verranno registrati nella procedura informatica dell’Azienda Sanitaria.

Dopo l’impianto/utilizzo sul paziente, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali dell’Azienda Sanitaria separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’Azienda Sanitaria.

**Articolo 5**

**Impianto, ripristino dei materiali. Ordinativo e fatturazione.**

L’RCD comunicherà, non oltre 24 ore dall’impianto/utilizzo, alla Struttura preposta all’interno dell’Azienda Sanitaria, di aver impiantato/utilizzato materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo contemporaneamente alla Struttura preposta stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

Il Responsabile della Struttura preposta, non appena ricevuta la comunicazione da parte dell’RCD, provvederà ad inviare entro 2 giorni al Fornitore, via fax/posta elettronica, il codice, il lotto e la quantità dei Dispositivi Medici impiantati/utilizzati, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale impiantato/utilizzato entro 2 giorni lavorativi.

Contestualmente il Responsabile della Struttura preposta (o l’Ufficio Acquisti dell’Azienda Sanitaria) provvederà ad emettere l’ordinativo del materiale impiantato/utilizzato in modo tale da consentire al Fornitore l’emissione della relativa fattura e la relativa annotazione di scarico.

**Articolo 6**

**Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali**

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte del Fornitore, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, al fine di verificare la presenza e l’integrità del materiale in “conto deposito” in quanto lo stesso è, fino alla comunicazione dell’impianto/utilizzo di cui al precedente articolo, di sua proprietà. Con periodicità bimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore e l’RCD provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di documentazione scritta contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data sottoscritta per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, l’RCD ed il Fornitore controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell’incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni lavorativi. I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall’Azienda Sanitaria, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d’acquisto entro 30 giorni.

**Articolo 7**

**Custodia dei beni**

L’Azienda Sanitaria si impegna attraverso l’RCD a:

* provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale e ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall’atto della produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore e si impegna, inoltre, ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui sono progettati;
* impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza secondo il metodo FEFO;
* segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici in scadenza almeno 90 giorni solari prima della data di scadenza stessa; entro i successivi 15 giorni solari è onere esclusivo del Fornitore provvedere al ritiro degli stessi.

Qualora l’Azienda Sanitaria non rispetti il predetto termine di segnalazione della scadenza (90 giorni) i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all’Azienda Sanitaria che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;

* informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

**Articolo 8**

**Responsabilità**

L’Azienda Sanitaria risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (ad. esempio: per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati presso il magazzino dell’Azienda Sanitaria.

**Articolo 9**

**Disponibilità dei beni**

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione. L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda Sanitaria dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna presso il magazzino dell’Azienda Sanitaria, bensì all’utilizzo/impianto del bene.

**Articolo 10**

**Difetti ed imperfezioni**

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento.

**Articolo 11**

**Sostituzione dei prodotti**

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione, in caso di temporanea indisponibilità oppure in caso di aggiornamento tecnologico, il Fornitore, previa informazione all’Azienda Sanitaria, dovrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

**Articolo 12**

**Tracciabilità dei materiali – Recall**

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni, se espressamente richiesto anche in formato digitale, che, interfacciate con quelle dell’Azienda Sanitaria, permettano di rintracciare i pazienti ai quali sia stato impiantato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di Recall il Fornitore dovrà fornire il codice e numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico in oggetto.

**Articolo 13**

**Restituzione materiali al termine del contratto**

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto principale, l’Azienda Sanitaria dovrà restituire al Fornitore, in condizioni di integrità e funzionalità, i Dispositivi Medici non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi.

I Dispositivi Medici non restituiti si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall’Azienda Sanitaria.

Le spese relative alla consegna ed al ritiro dei Dispositivi Medici sono a carico del Fornitore.